



Ai Professionisti interessati

Roma, 15 maggio 2017
Prot. n. 2017/66859

Oggetto: Regolamento per la costituzione dell'Elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del Gruppo Equitalia

Risposte ai chiarimenti richiesti

1. (Domanda)

“In relazione al requisito di cui a pag. 9 lettera f) dei requisiti d'iscrizione: "aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, un volume di affari pari ad almeno 100.000 euro, IVA e CPA escluse" alla luce di quanto previsto nell'atto di regolazione dell'Anac del 10/04/2017 ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice, (finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento dei servizi legali al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. c) del Codice) secondo il quale per consentire la partecipazione alla selezione anche di giovani professionisti, in alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, superiore a quello richiesto per l'iscrizione all'Albo, Vi chiedo se, in alternativa al volume d'affari di cui a pag. 9 lettera f), sia possibile produrre un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, superiore a quello richiesto per l'iscrizione all'Albo.”

(Risposta)

Il professionista che intende essere iscritto nell'Elenco Avvocati del Gruppo Equitalia deve essere in possesso, fra gli altri, del requisito di cui all'art. 6 comma 2 lett. f). Non è pertanto possibile, in mancanza, sopperire con una copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale superiore a quello richiesto per l'iscrizione all'Albo. Si segnala, altresì, che il documento dell'ANAC richiamato non ha natura di “atto di regolazione” bensì di linee guida ad oggi in consultazione.

2. (Domanda)

“Al fine di evitare possibili errori si chiede se la decorrenza del fatturato (art. 6 comma 2° lett. F e G) vada calcolata a ritroso dal 27 aprile 2017, come sembrerebbe dall'utilizzo del termine anno solare con il quale generalmente si intende un termine di 365 giorni calcolato da una data precisa.

Laddove invece nel calcolo del fatturato vadano considerati i fatturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 si chiede volerlo espressamente dichiarare.

A tal fine riporto, per Vostra comodità, gli articoli del regolamento oggetto del chiarimento:

L'art. 6 comma 2° lett. F del Vs regolamento prevede che occorre: f) aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, un volume di affari pari ad almeno 100.000 euro, IVA e CPA escluse. In caso di esercizio dell'attività anche in forma associata, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d'affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (pro-quota). La successiva lettera g) prevede come ulteriore requisito: g) negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse, ovvero, ai soli fini dell'iscrizione nelle sezioni V.a e V.b, aver svolto almeno 50 incarichi in attività analoghe."

(Risposta)

Con la locuzione "ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso" si intende il periodo intercorrente dal 27 aprile 2014 al 27 aprile 2017.

3. (Domanda)

"Il volume di affari di 100.000 euro deve intendersi come complessivo per gli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione dell'avviso, oppure è da intendersi per ciascun anno? Inoltre, il medesimo volume di affari deve essere equamente distribuito nel triennio di riferimento?"

(Risposta)

Il volume di affari di 100.000 euro deve intendersi come complessivo per gli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione dell'avviso ed è indifferente in che modo sia distribuito nei tre anni.

4. (Domanda)

"Negli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione dell'avviso, si chiede che almeno 50.000 dei 100.000 euro di fatturato siano riferibili ad incarichi in attività analoghe. Nel caso di richiesta di iscrizione nella sezione V.a, si chiede di chiarire se il suddetto importo sia da riferirsi solo a incarichi conferiti dal Gruppo Equitalia. Inoltre, se in alternativa si voglia dichiarare di aver svolto 50 incarichi in attività analoghe, sono da considerarsi validi solo se svolti per conto di Equitalia? In tal caso, quale deve essere il relativo volume d'affari?"

(Risposta)

Nella sezione V.a, il volume di affari di 50.000 euro è riferibile a incarichi in materia di riscossione imposte, tasse, contributi e sanzioni. Si precisa che è indifferente da chi siano stati conferiti (es. enti, agenti della riscossione, contribuenti, ecc.).

Se, in alternativa, si dichiara di aver svolto 50 incarichi in attività analoghe, non rileva né il soggetto che li ha conferiti, né l'ammontare dell'importo singolo e complessivo di tali incarichi.

5. (Domanda)

"I due collaboratori richiesti dall'art. 6 comma 2, lett. j) del Regolamento, devono necessariamente essere interni allo studio fiduciario o possono anche essere esterni allo stesso?"

(Risposta)

Confronta risposta al quesito n. 3 del documento del 4 maggio 2017.

6. (Domanda)

"Con riferimento al requisito di cui all'art. 6 comma 2, lett. j) del Regolamento, cosa si intende per struttura di segreteria?"

(Risposta)

Per struttura di segreteria deve intendersi una organizzazione di studio che garantisca le attività segretariali, inclusa reperibilità e tempestività di riscontro sia per le telefonate che per le altre forme di comunicazione, come mail e pec. Tale organizzazione può essere gestita e strutturata liberamente, anche da remoto, purché vi sia garanzia di quanto sopra.

7. (Domanda)

"Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 6 comma 2, lett. f) g) e j), si chiede di sapere quale di questi debba essere posseduto al momento della presentazione della domanda di iscrizione e quale al momento del conferimento dell'incarico?"

(Risposta)

I requisiti di cui all'art. 6 comma 2, lett. f) e g) dovranno entrambi sussistere al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Gruppo Equitalia, mentre quello di cui alla lett. j) dovrà essere posseduto al momento del conferimento dell'incarico.

8. (Domanda)

"Con riferimento al regolamento riguardante la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio sono a chiedere, in qualità di avvocato già iscritto

negli elenchi, se la domanda di iscrizione debba, o meno, essere presentata anche da chi già risulti affidatario di pratiche di contenzioso, e in caso positivo, come debba comportarsi il legale che sia privo dei requisiti di fatturato richiesti dal Regolamento per l'inserimento nei nuovi Albi.

Sono a chiedere, inoltre, con riferimento ai giudizi già affidati e pendenti, se la mancata presentazione della richiesta determini l'automatica cancellazione dall'elenco con conseguente revoca dei conferimenti già affidati. Sono a chiedere, infine, se sia comunque possibile recedere dai rapporti in essere, previa rinuncia ai mandati conferiti.”

(Risposta)

La domanda di iscrizione al nuovo Elenco deve essere presentata anche da chi risulta attualmente affidatario di incarichi da parte di Equitalia.

Il legale che sia privo di uno o più requisiti richiesti dal Regolamento non potrà presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco.

Il nuovo Elenco è relativo unicamente all'affidamento di futuri incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del Gruppo Equitalia.

E' opportuno chiarire con riferimento “ai giudizi già affidati e pendenti”, che la mancata presentazione della richiesta non determina l'automatica cancellazione dall'elenco cui i professionisti sono attualmente iscritti, né la conseguente revoca dei conferimenti già affidati. Restano ferme le disposizioni vigenti che regolano la facoltà di rinuncia ai mandati difensivi attraverso un preavviso adeguato che garantisca l'assenza di pregiudizio per la difesa e consenta la sostituzione del professionista nei tempi tecnici a ciò necessari.

9. (Domanda)

“Chiedo chiarimenti relativamente ai requisiti di cui all'art. 6 comma 2 lettere f) e g) del Regolamento ed in particolare se tali requisiti sono inderogabili tenuto conto del requisito minimo previsto dall'art. 6 comma 2 lettera b) dello stesso Regolamento. Quindi, se tali limiti di reddito sono indispensabili anche per chi è iscritto all'albo professionale anche solo da 5 anni.”

(Risposta)

I professionisti che intendono presentare domanda per l'iscrizione nel nuovo Elenco Avvocati del Gruppo Equitalia devono possedere tutti i requisiti richiesti nel Regolamento, anche se iscritti all'Albo da soli 5 anni.

10. (Domanda)

“In ordine ai requisiti di iscrizione di cui all'art. 6, comma 2, lettere f), g) e h) essi vanno interpretati cumulativamente oppure alternativamente? Cioè è sempre necessario aver conseguito “un volume di affari pari ad almeno 100.000 euro, IVA e CPA escluse” ai sensi della lett. f) e poi avere anche un reddito specifico di cui alle successive lettere g) e h), oppure basta avere realizzato redditi di cui alle lett. g) e h) per l'iscrizione alle relative specifiche sezioni senza aver conseguito il volume di affari di cui alla lettera f)?”

(Risposta)

I professionisti che intendono presentare domanda per l'iscrizione nel nuovo Elenco Avvocati del Gruppo Equitalia devono possedere tutti i requisiti richiesti nel Regolamento, pertanto i requisiti di cui alle lett. f), g) e h) non sono da intendere come alternativi.

11. (Domanda)

“Con riguardo alla sezione V.a i requisiti di cui ai punti f) e g) devono essere ritenuti coesistenti e/o cumulativi oppure per essere iscritti alla sezione V.a è sufficiente un solo requisito? Ad esempio: un avvocato fiduciario esterno che nello scorso triennio, in virtù del bando pubblico del 2012, ha svolto esclusivamente e regolarmente attività difensiva di cui al punto V.a in favore di Equitalia Nord, Centro e Sud in vari Distretti, dovrà aver realizzato un volume di affari pari a 100.000,00 Euro e solo uno dei requisiti di cui al punto g) oppure basterà avere solo uno dei requisiti di cui al punto g), ossia un minimo di 50 cause complessive senza obbligo di volume di affari pari ad Euro 100.000,00?”

(Risposta)

Confronta risposta n. 10 del presente documento.

12. (Domanda)

“In ordine all'art. 6 comma 2 lett. f):

- il presupposto del volume d'affari pari complessivamente negli ultimi tre anni ad € 100.000,00 è necessario sussista per ciascun distretto di Corte d'Appello? Ovvero bisogna moltiplicare tale importo per ciascun distretto cui si chiede l'inserimento (4 Corti d'Appello = volume d'affari minimo nei tre anni precedenti pari ad € 400.000,00)?

Sul punto il modello di domanda sembrerebbe escludere che tale requisito debba essere moltiplicato per ciascun distretto cui si chiede l'inserimento.”

(Risposta)

Il requisito del Regolamento di cui all'art. 6 comma 2 lett. f) deve essere moltiplicato per il numero di Distretti di Corte di Appello per i

quali si richiede l'iscrizione (es: 4 Distretti di Corte d'Appello = volume di affari negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso pari ad almeno € 400.000,00 IVA e CPA escluse). Si precisa che non rileva in quale Distretto di Corte di Appello sia stata svolta l'attività da cui è maturato il suddetto volume di affari (es: domanda di iscrizione in 2 Distretti di Corte di Appello, Roma e Milano, volume di affari necessario pari ad almeno € 200.000,00 IVA e CPA escluse. Tale importo può essere stato maturato interamente nella Corte di Appello di Napoli).

13. (Domanda)

“In ordine all’art. 6 comma 2 lett. g):

- il presupposto del fatturato specifico in attività analoghe pari complessivamente negli ultimi tre anni ad € 50.000,00 è necessario sussista per ciascun distretto di Corte d'Appello? Ovvero bisogna moltiplicare tale importo per ciascun distretto cui si chiede l'inserimento (4 Corti d'Appello = fatturato specifico in attività analoghe nei tre anni precedenti pari ad € 200.000,00)?”

(Risposta)

Il requisito del Regolamento di cui all’art. 6 comma 2 lett. g) deve essere posseduto per ciascun Distretto di Corte di Appello per il quale si richiede l'iscrizione. Occorre, dunque, moltiplicare l'importo di euro 50.000 (IVA e CPA escluse) per ciascun Distretto di Corte di Appello per cui si chiede l'iscrizione (4 Distretti di Corti d'Appello = fatturato specifico in attività analoghe pari ad € 200.000,00 - IVA e CPA escluse).

14. (Domanda)

“In ordine all’art. 6 comma 2 lett. g):

- l'importo del fatturato specifico è concorrente o alternativo rispetto ai 50 incarichi in attività analoghe complessivi negli ultimi tre anni?
- e il requisito dei 50 incarichi in attività analoghe complessivi negli ultimi tre anni è necessario sussista per ciascun distretto di Corte d'Appello? ovvero bisogna moltiplicare 50 incarichi in attività analoghe per ciascun distretto cui si chiede l'inserimento (4 Corti d'Appello = 50 incarichi in attività analoghe nei tre anni precedenti pari a 200 incarichi)?”

(Risposta)

L'importo del fatturato specifico è alternativo rispetto ai 50 incarichi in attività analoghe solo per le sezioni V.a e V.b.

Sempre per le medesime sezioni V.a e V.b, il requisito relativo ai 50 incarichi in attività analoghe, deve essere posseduto per ciascun Distretto di Corte di Appello per il quale si richiede l'iscrizione (4 Distretti di Corti d'Appello = 200 incarichi in attività analoghe).

15. (Domanda)

“Indicando più Distretti, il volume d'affari dovrà essere stato di 100.000 euro per ciascun Distretto?”

(Risposta)

Confronta risposta n. 12 del presente documento.

16. (Domanda)

“Al fine di evitare possibili errori, Vi invito a chiarire espressamente se la decorrenza del fatturato (art. 6 comma 2° lett.F e G) vada calcolata a ritroso dal 27 aprile 2017, come sembrerebbe dall'utilizzo del termine ANNO SOLARE, con il quale generalmente si intende un termine di 365 giorni calcolato da una data precisa, oppure se debbano esser considerati i fatturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

Al tal proposito, corre obbligo ricordare che, “Con riferimento alla definizione temporale dell'anno solare non c'è motivo di discostarsi da precedenti pronunce del Ministero del Lavoro (circolare 32/2012) che ha individuato un periodo di 365 giorni, che può decorre da qualsiasi giorno del calendario (si veda a tal proposito Cass. n.6599/1993, Cass. civ. sez. lavoro n. 27/05/1995, n. 5969, circ min. Lav n. 2/2001, n. 18/2012)”.

(Risposta)

Confronta risposta n. 2 del presente documento.

17. (Domanda)

“Con la presente sono a domandare chiarimenti in merito all'art. 6 comma 2 lett. j) del regolamento laddove si richiede di «essere dotato, al momento del conferimento dell'incarico/degli incarichi e per tutta la durata dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al suo/loro svolgimento, anche in considerazione dei Distretti di Corte di Appello per i quali si richiede l'iscrizione, ed in particolare di strumenti informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all'Albo degli avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00/20.00».

Ebbene, ritenete che sia necessario possedere per ogni Distretto di Corte di Appello in cui l'avvocato richiede l'iscrizione, uno studio di proprietà o in locazione o in comodato precario oneroso e che l'avvocato si accrediti presso il locale Consiglio dell'Ordine?

In caso di risposta affermativa, ritenete che sia necessario possedere per ogni studio almeno due collaboratori iscritti all'Albo degli avvocati ed una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00/20.00?”

(Risposta)

L'avvocato che richieda l'iscrizione nella sezione V.a e in particolare in più Distretti di Corte di Appello dovrà possedere, in relazione alla sede principale dello studio, il requisito di cui all'art. 6 comma 2 lett. j) del Regolamento, mentre per la/e sede/i relative agli altri Distretti di Corte di Appello per i quali si è richiesta l'iscrizione, come previsto dall'ultimo periodo del medesimo art. 6 comma 2, dovrà impegnarsi a garantire, al momento del conferimento dell'incarico, una sede e una organizzazione adeguata allo svolgimento degli incarichi medesimi.

18. (Domanda)

“Lo scrivente, già iscritto nell'albo dei legali di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, svolge attività all'interno di uno studio associato con altri due soci.

Ovviamente nello svolgimento di tale attività si è sempre avvalso della collaborazione dei soci medesimi, i quali, pur avendo partecipato attivamente sia alla redazione degli atti che alla difesa in udienza per l'adr (e avendo sempre rifiutato incarichi professionali contro Equitalia e contro gli Enti impositori), non hanno tuttavia mai assunto direttamente gli incarichi dalla Società e dunque non risultano aver formalmente svolto i tre incarichi in attività analoghe (su incarico diretto di Equitalia), come richiesto al punto 6.2.g e h del bando. La fatturazione degli incarichi è stata ovviamente sempre effettuata dall'Associazione.

La domanda è quindi se anche gli associati che formalmente non posseggano il requisito suddetto, ma che abbiano svolto per anni ma indirettamente attività difensiva per Equitalia, possano comunque presentare la domanda di iscrizione.”

(Risposta)

Ciascun soggetto richiedente l'iscrizione, sia avvocato singolo che associato, deve possedere i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento. Pertanto, l'avvocato che non possenga i requisiti di cui alle lettere g) e h) del citato articolo non potrà essere iscritto nell'Elenco degli avvocati del Gruppo Equitalia.

19. (Domanda)

è possibile sapere qual è la data di pubblicazione dell'avviso, dalla quale calcolare a ritroso il volume d'affari degli ultimi 3 anni?

(Risposta)

La data in cui è stato pubblicato l'avviso è quella del 28 aprile 2017, pertanto il triennio di riferimento è l'intervallo temporale dal 27 aprile 2014 al 27 aprile 2017.

20. (Domanda)

In relazione ai requisiti di iscrizione di cui alla lettera f) pag 9 del regolamento vi chiedo se il periodo considerato ai fini del volume d'affari pari ad € 100.000 sia inteso inderogabilmente dal 1.1.2014 al 31.12.2016 o sia inteso un periodo diverso.

(Risposta)

Confronta risposte alle domande n. 2 e n. 19 del presente documento.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Elenco
Flavio Pagnozzi

firma
originale in atti